

Statuto della

"Associazione dei Ricercatori Italiani in Astronomia e Astrofisica"

1. Costituzione e scopi

1.1 E' costituita l'associazione professionale, culturale e senza fine di lucro, denominata "Associazione dei Ricercatori Italiani in Astronomia e Astrofisica", con sede in Roma, di seguito detta l' "Associazione".

1.2 Lo scopo dell'Associazione è la rappresentanza di tutti i Ricercatori che lavorano nel campo delle Scienze dell'Universo ed, in particolare, dei Ricercatori e Astronomi dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

1.3 L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 2 dello Statuto e quelle ad esse direttamente connesse, nonché tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla promozione dello scopo sociale di cui all'articolo 1.2 del presente Statuto.

1.4 L'Associazione non ha scopo di lucro, non distribuisce anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la sua esistenza.

1.5 L'Associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta su delibera del Congresso Nazionale espressa con la maggioranza assoluta dei voti.

2. Attività

2.1 L'Associazione svolge le seguenti attività:

(a) L'Associazione promuove e coordina iniziative per il sostegno e il rinnovamento del sistema nazionale della Ricerca inerente lo studio delle Scienze dell'Universo.

(b) L'Associazione promuove, nel rispetto delle identità locali, tutte le forme di coordinamento, razionalizzazione e collaborazione atte a favorire le attività di ricerca.

(c) L'Associazione favorisce l'espressione di opinioni collettive sui temi di politica della ricerca Astrofisica in Italia e all'estero

(d) L'Associazione tutela la dignità professionale, la rappresentanza e le prerogative dei propri iscritti seguendo in tal senso le indicazioni contenute nella Carta Europea dei Ricercatori.

(e) L'Associazione assume tutte le iniziative che, in modo diretto o indiretto, valgano a realizzare i fini indicati nei commi precedenti, in proprio e in collaborazione con organismi e istituzioni nazionali ed internazionali. In particolare promuove tutti i collegamenti necessari ed opportuni con le istituzioni universitarie e con gli enti di ricerca che operano nel campo della ricerca nelle Scienze dell'Universo ed inoltre, con gli organismi politici e amministrativi locali, nazionali e sovranazionali, con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni attive nel campo della ricerca e della cultura.

2.2 L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse con quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse.

3. Struttura dell'Associazione.

3.1 L'Associazione è formata su base nazionale ed è articolata in Strutture locali corrispondenti alla strutturazione degli istituti ed osservatori dell'INAF. E' prevista una Struttura per ogni sede INAF. Le Strutture sono elencate in una apposita "Lista delle Strutture" che viene redatta e modificata su delibera del Congresso Nazionale dell'Associazione.

4. Soci.

4.1. Possono richiedere di essere Soci dell'Associazione:

(i) gli Astronomi ed i Ricercatori dell'INAF di ruolo e in pensione,

(ii) i ricercatori degli Enti di Ricerca e gli Universitari che lavorano nel campo delle Scienze dell'Universo,

(iii) tutti coloro che, con un rapporto a tempo determinato di qualsiasi natura, stiano svolgendo attività di ricerca nel campo delle Scienze dell'Universo presso l'INAF o presso le Università o altri Enti di Ricerca.

4.2 Compilando la domanda di adesione, l'aspirante socio accetta senza riserve lo Statuto dell'Associazione e delle

deliberazioni degli organi sociali e nella stessa deve essere indicato: nome, cognome, titolo professionale, data di nascita, indirizzo, attività svolta, numero telefonico ed eventualmente indirizzo e-mail. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a Socio l'Esecutivo Nazionale decide senza l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

4.3 L'iscrizione decorre dalla data di delibera dall'Esecutivo Nazionale, previo versamento della quota sociale dell'anno solare in corso.

4.4 I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di:

- (a) dimissioni volontarie;
- (b) mancato versamento della quota sociale dell'anno in corso nei termini indicati nella richiesta di pagamento inoltrata al Socio dal Tesoriere dell'Associazione;
- (c) indegnità ovvero per aver arrecato danni morali e/o materiali all'Associazione previa delibera dall'Esecutivo Nazionale.

5. Diritti ed Obblighi dei soci.

5.1 I soci hanno diritto di partecipare di persona o per delega al Congresso Nazionale o, nel caso di cui al successivo art. 8, alle Assemblee di Struttura della Struttura di appartenenza, e di esprimere il loro voto.

5.2 I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, a pagare le quote sociali ed eventuali ulteriori contributi nell'ammontare fissato dal Congresso Nazionale.

5.3 I soci che intendono dimettersi dall'Associazione ne danno comunicazione al Coordinatore di Struttura di riferimento che ne darà a sua volta comunicazione all'Esecutivo Nazionale.

6. Organi dell'Associazione.

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Congresso Nazionale
- b) L'Esecutivo Nazionale.
- c) Il Presidente.
- d) Le Assemblee di Struttura
- e) I Coordinatori di Struttura
- f) Il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato)

7. Il Congresso Nazionale

7.1 Il Congresso Nazionale dell'Associazione si compone di tutti i soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

7.2 Il Congresso Nazionale stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione. Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- (a) eleggere o revocare il Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti dell'Esecutivo Nazionale;
- (b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- (c) determinare l'ammontare della quota sociale di cui all'articolo 15 e dei contributi a carico dei soci;
- (d) approvare il programma di attività proposto dall'Esecutivo Nazionale;
- (e) approvare il bilancio annuale;
- (f) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- (g) sciogliere l'Associazione.

7.3 Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente che fissa la data ed il luogo del Congresso e predispose l'Ordine del Giorno.

7.4 Il Congresso Nazionale può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno i quattro quinti dell'Esecutivo Nazionale o dei quattro quinti dei Coordinatori di Struttura, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e il Congresso deve essere tenuto entro trenta giorni dalla convocazione.

7.5 Il Congresso Nazionale può essere convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai associati almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Ai fini delle presenti comunicazioni fanno fede l'ultimo l'indirizzo postale, numero telefax ricevente e indirizzo di posta elettronica comunicati all'associazione come risultanti dal libro associati tenuto dalla medesima.

7.6 In prima convocazione, il Congresso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni del Congresso sono adottate a maggioranza semplice sul numero dei soci presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18.

Le votazioni potranno avvenire anche per via telematica.

7.7. Nel caso in cui, ai sensi del successivo art. 8, vengano istituite le Assemblee di Struttura, al Congresso Nazionale interverranno i Coordinatori delle singole strutture.

In tali ipotesi:

- . le modalità di convocazione dei Coordinatori di Struttura sono le stesse previste dal precedente art. 7.5;
- . per verificare il rispetto del quorum costitutivo del Congresso Nazionale, occorre accertare il numero totale degli intervenuti a tutte le Assemblee di Struttura;
- . per accertare il quorum deliberativo, occorre tener conto del numero dei voti di cui è portatore ogni Coordinatore di Struttura;
- . le deliberazioni sono approvate con le stesse maggioranze previste dal precedente art. 7.6.;
- . possono partecipare senza diritto di voto tutti i soci che lo desiderino.

7.8 Delle deliberazioni dell'Congresso viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Vice-Presidente.

8. Assemblea di Struttura.

8.1 Nel caso in cui i soci siano in numero superiore a venti e distribuiti in più strutture, l'Associazione istituisce le Assemblee di Struttura.

L'Assemblea di Struttura è costituita da tutti i soci afferenti ad una data Struttura locale come all'Articolo 3.

8.2 Le assemblee di struttura:

- a) dovranno essere convocate nelle stesse modalità previste per la convocazione del Congresso Nazionale almeno sette giorni prima del Congresso Nazionale;
- b) la convocazione può avvenire anche per giorni diversi per ciascuna assemblea di struttura purché l'ultima delle convocazioni rispetti il limite di cui sopra;
- c) dovranno essere convocate con il medesimo ordine del giorno del Congresso Nazionale;

8.3 L'Assemblea di Struttura si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'elezione del Coordinatore di Struttura e, comunque, prima dello svolgimento di ogni riunione del Congresso Nazionale, o ogni qualvolta il Coordinatore di Struttura lo ritenga necessario. L'Assemblea di Struttura si riunisce per via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci afferenti a quella struttura ai sensi del successivo punto 8.5.

8.4 Le Assemblee sono convocate dal Coordinatore di Struttura, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e-mail).

8.5 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Coordinatore di Struttura deve provvedere, con le modalità di cui al comma 8.3, alla convocazione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 7 giorni dalla convocazione.

8.6 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La partecipazione all'Assemblea ed il voto potranno avvenire anche per via Telematica.

8.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti. All'Assemblea di Struttura possono partecipare senza diritto di voto tutti i soci, appartenenti anche ad altre strutture, che lo desiderino.

8.8 Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Copia del verbale verrà inviato all'Esecutivo Nazionale.

8.9 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- (a) eleggere il Coordinatore di Struttura;
- (b) discutere degli argomenti indicati nell'ordine del giorno inerenti alle attività dell'Associazione sia a livello locale che nazionale;
- (c) dare mandato al Coordinatore di Struttura di riportare al Congresso Nazionale il parere espresso dalla maggioranza dei Soci afferenti alla Struttura

8.10 Nel caso in cui siano istituite le Assemblee di Struttura, come sopra indicato al precedente art. 7.7. ogni Coordinatore esprime al Congresso Nazionale un numero di voti pari al numero degli iscritti della propria Struttura . Ciascun Coordinatore di Struttura può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un socio afferente alla propria Struttura.

8.11 In deroga a quanto sopra:

- (a) nel caso in cui più del 30% dei soci partecipanti all'Assemblea di Struttura esprimano un parere diverso da quello della maggioranza, gli stessi potranno eleggere un loro delegato che accompagnerà il Coordinatore di Struttura al Congresso Nazionale e vi presenterà la loro posizione;
- (b) per l'elezione del Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti dell'Esecutivo Nazionale ogni socio ha diritto di aver rappresentato il suo voto al Congresso Nazionale.

9. L'Esecutivo Nazionale.

9.1 L'Esecutivo Nazionale è composto da tre Membri più il Presidente ed il Vice-Presidente ed è eletto dal Congresso Nazionale. L'Esecutivo Nazionale rimane in carica per tre anni o sino a dimissioni o revoca.

9.2 L'Esecutivo Nazionale ha i seguenti compiti:

- (a) gestire l'attività dell'Associazione, determinando il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dal Congresso Nazionale;
- (b) assicurare il collegamento tra le Strutture e cura i rapporti con altre Associazioni e con Enti ed Istituzioni.
- (c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- (d) sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale il bilancio annuale;
- (e) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- (f) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- (g) determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- (h) determinare i contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- (i) richiedere i contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

9.3 L'Esecutivo Nazionale si riunisce tutte le volte che lo ritiene necessario il Presidente o se ne è fatta richiesta da almeno due componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno due giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (fax o e-mail). Le riunioni possono avvenire anche per via telematica.

9.4 L'Esecutivo Nazionale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.5 Qualora nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più Membri dell'Esecutivo Nazionale il Congresso Nazionale dovrà sostituire i componenti dimissionari dell'Esecutivo in un riunione convocata con all'ordine del giorno tale sostituzione.

10. Presidente e Vice-Presidente.

10.1 Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Congresso Nazionale.

10.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e coordina l'attività dell'Esecutivo Nazionale, promuove le attività dell'Associazione e ne realizza i programmi, con il contributo dell'Esecutivo Nazionale.

10.3 Il Presidente rimane in carica sino a dimissioni o revoca deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Congresso Nazionale

10.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni verranno svolte dal Vice-Presidente.

10.5 Il Vice-Presidente svolge le funzioni di segretario degli Organi Collegiali nazionali dell'Associazione, redige i verbali, provvede alla conservazione delle scritture sociali e dell'archivio.

11. Tesoriere

11.1 - L'Esecutivo Nazionale elegge tra i suoi componenti un Tesoriere che rimane in carica sino a dimissioni o revoca. Il Tesoriere, su delega del Presidente, ha il compito di provvedere alle operazioni finanziarie e di cassa, alla riscossione delle quote associative, alla erogazione delle somme deliberate dal Presidente e dall'Esecutivo Nazionale, nonché alla compilazione annuale di un rendiconto economico e finanziario che è approvato dal Congresso Nazionale.

12. Il Coordinatore di Struttura.

12.1 Il Coordinatore di Struttura rappresenta l'Associazione a livello di Struttura.

12.2 I compiti del Coordinatore di Struttura sono i seguenti:

- (a) tenere, almeno una volta l'anno, un'Assemblea di Struttura dei soci afferenti a quella Struttura per deliberarne le attività;
- (b) tenere, prima dello svolgimento di ogni riunione del Congresso Nazionale, un'apposita Assemblea di Struttura degli iscritti per discutere i temi all'ordine del giorno del Congresso Nazionale e designare il socio che parteciperà al Congresso Nazionale in sua vece in caso non potesse essere lui stesso presente.
- (c) preparare i verbali delle Assemblee di Struttura da lui presiedute e trasmetterle all'Esecutivo Nazionale
- (d) raccogliere le richieste di iscrizione dei nuovi soci e trasmetterle all'Esecutivo Nazionale
- (e) raccogliere le quote associative e versarle al Tesoriere dell'Associazione
- (f) partecipare Congresso Nazionale in rappresentanza dei Soci afferenti alla struttura.

12.3 L'elezione dei Coordinatori di Struttura deve effettuarsi nelle singole Strutture entro la data indicata dall'Assemblea di Struttura annuale. Il Coordinatore di Struttura viene eletto tra i Soci afferenti alla Struttura, l'elezione potrà avvenire anche per via telematica. Ogni Assemblea di Struttura indicherà un apposito comitato elettorale e predisporrà una copia del verbale di elezione del Coordinatori, dal quale risulti il numero dei voti attribuiti a ciascun candidato.

13. Collegio dei Revisori dei Conti.

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, che possono anche non essere Soci. Il Congresso Nazionale nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui nomina anche il Presidente, che deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. I Revisori dei Conti rimangono in carica un triennio e sono rinominabili.

13.2 I Revisori dei Conti hanno il compito di: controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio; effettuare controlli di cassa e contabili almeno una volta ogni tre mesi, redigendone verbale; riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. A questo fine l'Esecutivo Nazionale deve comunicare al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio, con la Relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo.

13.3 I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

13.4 I Revisori dei Conti devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alla Assemblea.

14. Patrimonio

14.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- (a) quote sociali;
- (b) contributi dei soci;
- (c) contributi dei privati;

- (d) donazioni o lasciti testamentari;
- (e) introiti derivanti da convenzioni;

14.2 I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dall'Esecutivo Nazionale

14.3 Ogni operazione finanziaria è deliberata dall'Esecutivo Nazionale a firma del Presidente.

14.4 Tutti i pagamenti vengono operati da parte del Tesoriere dell'Associazione.

15. Quota sociale

15.1 La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

15.2 La quota associativa potrà essere fissata in misura diversa dall'Esecutivo Nazionale in considerazione delle specifiche delle qualifiche professionali dei soci.

15.3 I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Il mancato pagamento della quota sociale determina ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lett. b) del presente Statuto la perdita della qualità di Socio.

16. Bilancio o rendiconto

16.1 Ogni anno deve essere redatto, a cura dell'Esecutivo Nazionale, il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale che deciderà a maggioranza assoluta dei voti.

16.2 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

16.3 Il bilancio deve essere approvato entro il 30 settembre di ciascun anno.

17. Modifiche allo statuto

17.1 Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Congresso Nazionale con la maggioranza assoluta dei voti.

18. Estinzione dell'Associazione

18.1 Il Congresso Nazionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei voti, lo scioglimento dell'Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni o enti senza finalità di lucro, aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell'Associazione.

19. Norma di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile.